

Regolamento per il funzionamento delle Commissioni tecniche permanenti

(deliberazione del Consiglio dell'Ordine del 12.11.2013)

Articolo 1. Istituzione delle Commissioni permanenti

Al fine di promuovere le iniziative volte allo sviluppo del ruolo professionale dell'architetto ed alla tutela degli iscritti nell'ambito del loro esercizio, il Consiglio dell'Ordine degli Architetti delle province Nuoro e Ogliastra istituisce le seguenti Commissioni tecniche interne permanenti, la cui attività disciplina col presente regolamento ai sensi dell'art. 42 del R.D. n. 2537 del 23 ottobre 1925:

1. Visti /Bandi /Parcelle
2. Formazione
3. Manifestazioni Culturali
4. Redazione sito Internet
5. Rapporti con gli Enti

Le Commissioni sono state individuate per macroaree tematiche.

Articolo 2. Compiti e funzioni delle Commissioni tecniche

In linea generale le Commissioni tecniche avranno il compito di elaborare, studiare, approfondire e proporre al Consiglio, nell'ambito del settore di competenza specifica, azioni ed iniziative finalizzate a:

1. rivalutare e tutelare il titolo e l'attività professionale degli architetti secondo le attribuzioni previste dalle vigenti leggi in materia;
2. favorire l'aggiornamento culturale e professionale degli iscritti negli specifici settori o aspetti dell'esercizio professionale;
3. esprimere pareri di consulenza sulle materie di competenza, in risposta a richieste del Consiglio sia dirette che a seguito di quesiti proposti da altri organismi interni od esterni;
4. promuovere e sviluppare la formazione di una sempre maggiore coscienza professionale nei colleghi;
5. attivare ogni altra iniziativa che si ritenesse opportuna per meglio perseguire gli scopi istitutivi dell'Ordine;
6. studiare e risolvere le problematiche che possono riguardare, oltre la professione in senso lato, particolari e specifici risvolti professionali derivanti per esempio dall'emanazione di nuove leggi o regolamenti, norme o circolari tecniche, ovvero dall'evoluzione tecnologica o da qualsiasi evento che meriti studio e approfondimento nell'interesse generale.

Le Commissioni hanno pertanto il dovere di pubblicizzare presso gli iscritti le problematiche di cui sopra, sollecitando l'interesse necessario e raccogliendo proposte e suggerimenti.

Entro trenta giorni dall'insediamento, ogni Commissione redige un programma dei lavori sulla scorta del documento di indirizzo fornito dal Consiglio dell'Ordine.

Il programma potrà essere successivamente integrato e modificato con obiettivi intermedi a differente cadenza temporale.

Il programma sarà sottoposto al Consiglio perché lo ratifichi, ne garantisca i mezzi per l'attuazione e ne promuova l'adesione ed il sostegno da parte degli iscritti.

Articolo 3. Mandato di tutela

In ausilio alle attribuzioni del Consiglio, riveste particolare importanza per le Commissioni la tutela del titolo e della professione dell'architetto prescritta dal comma 4 dell'art. 5 della legge n. 1395 del 24 luglio 1923 e dagli artt. 5 e 37 comma 3 del R.D. n. 2537 del 23 ottobre 1925 e la formazione professionale in attuazione dell'art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137.

Pertanto le Commissioni hanno il precipuo mandato dal Consiglio di studiare ed approfondire leggi e norme che interessano l'esercizio della professione dell' architetto, con particolare riguardo alla salvaguardia del titolo, dell'etica e della deontologia professionale, nonché alla determinazione ed alla salvaguardia delle attribuzioni proprie dell' architetto a distinzione dalle altre categorie professionali tecniche.

Articolo 4. Composizione delle Commissioni

Il numero delle Commissioni e dei Gruppi e le materie di competenza sono determinate dal Consiglio dell'Ordine.

Ogni iscritto ha diritto di offrire la propria disponibilità ed il proprio contributo per la promozione degli interessi dell'Ordine professionale.

Ogni iscritto può chiedere di partecipare ai lavori delle Commissioni di suo interesse, previo inoltro di comunicazione scritta alla segreteria dell'Ordine. Questa trasmetterà la comunicazione al coordinatore della Commissione relativa affinché venga presa in esame nella prima seduta utile. La segreteria dell'Ordine curerà la compilazione dell'elenco dei componenti delle singole Commissioni.

Ciascun Iscritto potrà, di norma, far parte al massimo di due Commissioni; tuttavia, ove il Consiglio dell'Ordine lo ritenga opportuno, ed in casi eccezionali, può nominarlo componente anche di altre Commissioni.

L'iscritto che chiede di partecipare ai lavori delle Commissioni prescelte si impegna responsabilmente a presenziare con regolarità alle riunioni di lavoro indette.

Il componente di una Commissione può decadere solo per prolungata ed ingiustificata assenza o per esplicite dimissioni, ovvero per ragioni disciplinari deliberate dal Consiglio di Disciplina.

È facoltà della Commissione considerare decaduto un componente che, senza giustificato motivo, non abbia partecipato ad almeno cinque riunioni consecutive indette dalle Commissioni nel corso di ciascun anno solare.

La decadenza di un componente deve risultare a verbale e diverrà esecutiva solo dopo la ratifica del Consiglio dell'Ordine.

Le dimissioni dagli incarichi di Segretario o Presidente della Commissione devono essere rassegnate in forma scritta. Se le dimissioni vengono accettate dal Consiglio dell'Ordine e quest'ultimo non stabilisce una loro diversa decorrenza, esse hanno effetto dal momento in cui chi le ha rassegnate riceve formale comunicazione scritta della loro accettazione.

Articolo 5. Cariche interne delle Commissioni e loro compiti

Il Consiglio dell'Ordine nomina il presidente delle Commissioni con apposita delibera. Il presidente convoca la Commissione, conduce i lavori, fa redigere e firma le determinazioni della Commissione, rappresenta la Commissione nei confronti del Consiglio e degli iscritti e - qualora incaricato - rappresenta il Consiglio nelle attività esterne, nei limiti del mandato ricevuto. Inoltre predispone gli ordini del giorno.

All'interno della Commissione può essere incaricato, per coadiuvare l'opera del presidente, anche un segretario che dovrà essere tenuto a redigere il verbale in apposito registro riportante i presenti, gli argomenti trattati e le determinazioni assunte. Il Presidente nell'organizzazione del programma della Commissione può costituire specifici gruppi di lavoro.

Il presidente resta in carica per tutta la durata del Consiglio e sino all'insediamento del nuovo Consiglio.

Articolo 6. Durata delle Commissioni

Le Commissioni restano in carica sino all'esaurimento del compito affidato e comunque sino a quando il Consiglio dell'Ordine, insediatosi successivamente a quello che ha nominato i

componenti, non avrà provveduto a deliberare in merito. In caso di riconferma dei partecipanti alle Commissioni, i componenti delle stesse che non vogliono più partecipare ai lavori, dovranno inviare richiesta di cancellazione.

Le Commissioni possono essere abrogate solo per evidenti ragioni di mancato interesse o di inattività con specifico deliberato del Consiglio.

Il nuovo Consiglio, non appena insediato, provvederà ad affidare ad uno o più consiglieri il compito di riattivare la funzionalità delle singole Commissioni e di svolgere opera di raccordo permanente tra il Consiglio e la Commissione. Una volta riattivate, le Commissioni predispongono il proprio programma di lavoro per il quadriennio, secondo quanto previsto all'art. 2.

Articolo 7. Determinazioni delle Commissioni

Ogni Commissione è sovrana nelle determinazioni prese all'interno delle sue attribuzioni. Le determinazioni delle Commissioni saranno prese a maggioranza relativa (numero di voti pari alla metà più uno dei presenti).

Le determinazioni di ogni Commissione sono valide solo se la riunione è stata regolarmente convocata (tutti i membri siano stati avvisati e notifica inoltrata anche alla segreteria dell'Ordine) e se è presente un quorum pari ad almeno la metà più uno dei membri tra cui il presidente.

Le determinazioni dovranno essere numerate e regolarmente verbalizzate e copia del verbale dovrà essere trasmessa al Consiglio dell'Ordine tramite il suo Segretario e in ogni caso dovranno essere sottoposte alla definitiva approvazione del Consiglio.

Articolo 8. Costituzione di nuove Commissioni

Per ogni settore di attività o interesse riguardante l'ambito professionale dell'architetto e sui quali gli iscritti ritengano opportuno approfondire o proporre metodiche comportamentali, procedure o interventi di tutela, può essere promossa, con le procedure di seguito specificate, la costituzione di una ulteriore Commissione di lavoro.

La costituzione di una nuova Commissione interna permanente potrà essere richiesta al Consiglio su proposta motivata presentata da almeno quindici architetti iscritti all'Albo.

La costituzione e la composizione di una Commissione saranno ufficializzate con delibera del Consiglio e rese pubbliche, per la necessaria visibilità, trasparenza e risonanza dell'attività dell'Ordine, secondo gli usuali mezzi di informazione interna.

Di concerto con i Consigli di altri Ordini professionali potranno essere istituite Commissioni o Gruppi misti, per l'esame congiunto di argomenti di comune interesse.

Articolo 9. Entrata in vigore del presente regolamento

Il presente regolamento entra immediatamente in vigore dopo l'approvazione del Consiglio dell'Ordine ed abroga e sostituisce qualsiasi regolamento preesistente in materia.